

Webinar 03 giugno 2020

Il Testo Unico sul commercio della Regione Campania – Aree pubbliche e somministrazione

Risposte alle domande poste in chat

a cura di
Michele Granatiero e Riccardo Roccasalva

Domande & Risposte

1. La normativa nazionale prevede l'occupazione di suolo pubblico per i Club privati? E se si quali obblighi devono rispettare?

Il D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 – Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, tutt'oggi in vigore, all'art. 4 testualmente recita: "Art. 4 – Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati - 1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno."

Da ciò si evince l'impossibilità per i circoli privati, di cui al D.P.R. 235/2001, di porre in essere occupazioni di suolo pubblico destinate alla somministrazione, essendo, tra l'altro, tale attività secondaria rispetto al raggiungimento delle finalità statutarie del circolo.

2. Relativamente all'obbligo del rinnovo della concessione del posteggio a richiesta del titolare (art. 54, comma 3), senza stabilire alcun limite temporale (ad es. per non più di due volte), domando: è vero che il commercio su aree pubbliche è uscito dall'ambito di applicazione della Bolkestein, ma non era forse opportuno prevedere un limite temporale al rinnovo per scongiurare concessioni, praticamente, eterne, sempre in capo agli stessi soggetti? Tale limite temporale potrebbe essere validamente inserito dalla regolamentazione comunale?

La decisione risulta chiaramente espressa dal Consiglio regionale quale organo politico

3. La regione predisporrà un portale per l'archivio delle autorizzazioni?

L'art. 72 prevede l'istituzione dell'Anagrafe delle imprese" presso la Regione

4. Qual è la modulistica per la spunta?

E' definita a livello locale da parte del SUAP comunale.

5. La regione predisporrà debita modulistica per gli adempimenti del comune (Ex: tesserino per gli hobbysti ecc.)?

La modulistica di base è definita dalla Regione sulla scorta della modulistica unificata condivisa a livello della Conferenza Unificata delle Regioni e Province autonome

6. Quali sono le ragioni per continuare a far sottostare l'attività itinerante al titolo autorizzatorio e non al procedimento della SCIA?

L'attività itinerante è soggetta a SCIA. Vedasi all. 3 al TU

7. L'obbligo connessi alla regolarità contributiva da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale è già in vigore o bisogna attendere la modulistica regionale?

La carta di esercizio e l'attestazione annuale sono normati all'art. 53 commi 8 e 9 del TU:

8. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, provvede ad approvare le disposizioni regolamentari per l'applicazione delle norme relative alla Carta di esercizio ed alla Attestazione annuale e la relativa modulistica e stabilisce le modalità con le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m) o i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 10 compiono l'attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione.

9. La Giunta regionale promuove, altresì, l'acquisizione in via telematica della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche locali, attraverso forme di raccordo con le amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali, con le associazioni degli operatori e, più in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale.

8. Chi non dispone di un automezzo per gli spostamenti può esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante spostandosi con messi pubblici ?(Ex. extracomunitari con semplici banchetti mobili)?

Il TU non introduce limitazioni in merito

9. Per la modulistica regionale, quali i tempi?

Si conta di provvedere entro le prossime settimane, almeno all'aggiornamento della modulistica esistente

10. Per quanto riguarda il food track il nuovo Testo Unico come lo disciplina? In una piccola comunità di 4km quadrati il vecchio regolamento comunale favorisce il commercio itinerante per dare la possibilità alle diverse attività di ruotare sul territorio, come possiamo introdurre la figura del food track al di fuori delle aree di posteggio con tempo limitato?

Gli artt. 60 e 61 possono rispondere alle esigenze di questo tipo di commercio, lasciando ai comuni la normazione nell'ambito dei propri regolamenti sul commercio su aree pubbliche

11. Il Comune di Pozzuoli con Delibera di C.C. ha individuato delle aree del territorio comunale da sottoporre a tutela ai sensi dell'art. 64 comma 3 del D.Lgs. 59/2010, prevedendo, tra l'altro, requisiti di qualità per ciascuna delle tipologie previste (A/B) a cui i richiedenti devono attenersi per l'avvio dell'attività. I richiedenti devono garantire il punteggio minimo dei vari servizi indicati nell'atto deliberativo. Ciò posto, vista la nuova L.R. che ha abolito le tipologie, si chiede nel caso sopra richiesto se il Comune può inserire nella modulistica di richiesta di autorizzazione amministrativa la specifica dell'attività richiesta riguardante la somministrazione di bevande (ex tipologia B) o di alimenti (ex tipologia A).

Si ritiene che la soluzione prospettata dal Comune di Pozzuoli non sia in contrasto con la nuova tipologia unica di somministrazione introdotta dall'art. 90 comma 1 della L.R. 7/2020. La finalità, infatti, come descritta nel quesito, è unicamente quella di consentire l'applicazione dei requisiti di qualità alle singole fattispecie. Resta fermo che il titolo autorizzatorio non dovrà indicare le ex tipologie A e B ma la nuova tipologia unica.

12. Le autorizzazioni commercio su aree pubbliche vanno convertite d'ufficio alla nuova L.R. o su richiesta? I Posti liberi vanno messi obbligatoriamente a bando o è una scelta dell'amministrazione?

L'art. 55, co 10 recita "Ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020- Legge di stabilità 2018) le concessioni in essere alla data del 1° gennaio 2018 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020. Non esiste obbligo, ma certamente il TU mira ad escludere limitazioni di qualsiasi genere.

12. Visto quanto previsto dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), l'esercizio di attività "accessoria" di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte di imprenditore artigiano deve essere oggetto di SCIA ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 59/2010, con correlate dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti igienico-sanitari, di legittimità edilizio- urbanistica e di sorvegliabilità dell'unità nella quale viene svolta l'attività, oltre che al possesso dei requisiti soggettivi e morali (art. 71 D.Lgs. 59/10, art. 11, 92 e 131 TULPS)?

L'art. 3 della legge 443/1985 definisce artigiana l'impresa che "E' artigiana l'impresa che [...] abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa".

La norma in questione, pertanto, consente l'esercizio dell'attività di somministrazione da parte dell'artigiano, a condizione che essa sia attività strumentale e accessoria. A differenza di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 114/1998 e dall'art. 5 comma 2 lett. e) della L.R. 7/2020, che prevedono espressamente l'esonero dall'applicazione della normativa sul commercio per gli artigiani in possesso dei requisiti di cui alla legge 443/1985 limitatamente alla vendita, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria, nella legge 287/1991 non vi è analoga previsione di esonero. Ciò non vuol dire, naturalmente, che la citata possibilità introdotta dall'art. 3 della legge 443/1985 sia venuta meno, anche se alcuni enti locali hanno adottato nel corso degli anni provvedimenti restrittivi in tal senso.

Va menzionato, peraltro, che la fattispecie in questione non è contemplata né dalla tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 né dall'allegato A alla L.R. 7/2020.

Per una particolare categoria di artigianato alimentare, i panifici, si ricorda che l'art. 4 comma 2-bis del D.L. 223/2006 consente ai titolari l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.

Circa il possesso dei requisiti igienico-sanitari e di legittimità edilizio- urbanistica, dovrebbero essere già stati dichiarati e verificati in sede di apertura dell'attività artigianale.

Quanto al requisito della sorvegliabilità, l'art. 1 del D.M. 564/1992 dispone la sua applicazione a tutti gli esercizi "per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande", per cui esso appare necessario nel caso in questione. Infine, anche i requisiti afferenti al possesso dei requisiti soggettivi e morali devono essere posseduti, dato il tenore letterale delle norme citate.

Quanto sopra, fermo restando che, come ricordato sopra, diversi enti locali hanno adottato nel corso degli anni provvedimenti limitativi della possibilità, per gli artigiani del settore alimentare, di effettuare anche la somministrazione di alimenti e bevande.

13. Relativamente al commercio itinerante non alimentare, dovendosi concludere il procedimento ai fini del rilascio dell'autorizzazione, visto che con l'entrata in vigore del nuovo T.U. tale attività è soggetta alla presentazione della SCIA e non più a domanda di autorizzazione, per i procedimenti già avviati con la normativa precedente, Legge 1/2014, va in ogni caso rilasciata l'autorizzazione o

bisogna procedere facendo integrare l'istanza con SCIA? Inoltre, le autorizzazioni già rilasciate, queste continuano ad avere validità o vanno convertite? e se sì ,entro quanto tempo?

Si rammenta che la SCIA è una soluzione di semplificazione dell'autorizzazione, pertanto con l'entrata in vigore del TU andrebbe richiesta solo in caso di variazione dei requisiti

14.L'area adiacente o pertinente al locale appositamente attrezzata va conteggiata come superficie di somministrazione? Deve rispettare i requisiti sanitari?

In più occasioni (*ex multis*, parere prot. 205595 del 6.6.2020) il Mise ha ribadito la tesi secondo cui anche nel caso in cui il titolare di un esercizio di somministrazione usufruisca di un'area attrezzata all'aperto, privata o pubblica data in concessione, nonché nel caso di installazione di strutture c.d. *dehors*, purché smontabili e facilmente rimovibili, non si ravvisa la fattispecie dell'ampliamento della superficie di vendita che invece, ai sensi della vigente normativa di settore, è riferibile unicamente all'ampliamento di superficie dei "locali".

Resta ferma, ad avviso del predetto Ministero, la necessità del rispetto di tutte prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti, nonché del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.

15.Una volta individuata ed un'area attrezzata per lo svolgimento del mercato chiedo se è necessario acquisire anche una specifica AUTORIZZAZIONE SANITARIA per tale area?

L'autorizzazione sanitaria non è richiesta per l'utilizzo dell'area ma per lo svolgimento di specifiche attività commerciali, in particolare di somministrazioni cibi e bevande (v. SCIA sanitaria nelle tabelle allegate). Comunque vige l'obbligo da parte del titolare dell'attività commerciale di rispettare le norme igienico-ambientali.

16.il portale del calendario regionale esiste già?

Ai sensi dell'art. 105, *"La Giunta regionale, sulla base di quanto trasmesso dai comuni, predispone e diffonde, tramite apposito portale regionale pubblicato sul sito internet della Regione, il calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, contenente la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relative alle sagre e alle feste popolari."*

17.le regole funzionali dei mercati di cui all'art 67 valgono anche per le fiere?

I requisiti delle aree destinate a sagre e feste popolari sono elencati all'art. 103 del TUC, nel quale non è presente alcun rimando all'art. 67.

18.avrei bisogno di un chiarimento l'art 3 del testo, trae origine dalla direttiva SUAP? Se no quale è la base giuridica cui fa riferimento?

Il riferimento è dato dalla normativa comunitaria che entrerà in vigore dal gennaio 2021. Pertanto, risulta ovvia la sovrapposizione della norma regionale. Peraltro, incidendo la materia sui principi di tutela ambientale e di concorrenza, rispetto ai quali la potestà legislativa regionale non è neanche concorrente in presenza di competenza esclusiva statale, il vincolo e il relativo regime sanzionatorio locale vigono solo per l'utilizzo dello strumento da parte delle istituzioni pubbliche sul territorio regionale (ad es. come imposizione di requisiti per partecipazione a bandi pubblici e avvisi per servizi mensa, partecipazione a fiere e mercati, etc.)